

# ROMA



## ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

- 7 DIC 2020

32684

ROMA CAPITALE  
Dipartimento Sviluppo economico  
Attività Produttive e Agricoltura

7 DIC. 2020

Protocollo Generale

N. QH 57556

ORDINANZA DELLA SINDACA

n. 244

del 7

DIC. 2020

LA SINDACA

**Oggetto:** Emergenza Covid-19  
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Disciplina oraria delle attività commerciali, artigianali e produttive.

Il Direttore della Direzione Sportelli Unici

Tonino Egido

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Francesco Pacello

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro

Carlo Cafarotti

Visto:

Il Segretario Generale

Pietro Paolo Mileti

### Premesso che

con Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021;

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, in data 3 dicembre 2020 è stato, da ultimo, emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia fino al 15 gennaio 2021;

il richiamato D.P.C.M. 3 dicembre 2020 prevede restrizioni e limiti di orario per le attività di ristorazione, degli esercizi commerciali al dettaglio (questi ultimi fino al 6 gennaio 2021) e, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno di centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;

è stata adottata da Roma Capitale, in via sperimentale, l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 15 maggio 2020 con la finalità di verificare l'idoneità delle misure approntate rispetto al complessivo funzionamento dei servizi locali, in particolare rispetto alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico ed alla circolazione delle persone sul territorio comunale in una fase emergenziale in cui resta prioritario mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti che facilitino la circolazione del Sars-CoV-2 e la diffusione del contagio da Covid-19;



successivamente è stata adottata da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020 valida fino al 30 giugno 2020, che revocava e sostituiva la precedente Ordinanza n. 92/2020, con la finalità, alla luce di approfondimenti effettuati e dell'interlocuzione con le Associazioni di categoria, di modificare le fasce orarie di cui alla precedente Ordinanza nonché di escludere alcune categorie commerciali dall'assoggettamento alle fasce orarie tenuto conto delle particolari condizioni di esercizio dell'attività e di abitudini di consumo della clientela;

sono state adottate altresì da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 136 del 30 giugno 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 161 del 31 luglio 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 188 del 30 settembre 2020 e l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 15 ottobre 2020 che hanno prorogato rispettivamente fino al 31 luglio 2020, fino al 30 settembre 2020, fino al 15 ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020 la validità e l'efficacia della precedente Ordinanza n. 110/2020, ritenuti sussistenti i motivi posti alla base dell'Ordinanza stessa;

### **Considerato che**

ad oggi, anche alla luce della proroga dello stato di emergenza di cui al citato D.L. n. 125/2020 e dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e comunale, risultano sussistere le motivazioni e le esigenze poste alla base delle Ordinanze nn. 92/2020, 110/2020, 136/2020, 161/2020, 188/2020 e 201/2020 di adottare provvedimenti che riducano la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, con particolare riferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale collegato agli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive come esposto nelle motivazioni poste a sostegno delle precedenti Ordinanze;

al contempo si ravvisa l'opportunità, anche all'esito di un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del settore del commercio, di procedere ad una revisione della disciplina oraria adottata con le richiamate Ordinanze alla luce delle particolari esigenze di semplificazione e di maggiore flessibilità degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali nel periodo delle festività natalizie sia con riferimento alle necessità del comparto del commercio sia alle abitudini di acquisto della clientela nel periodo di cui trattasi;

### **Ritenuto che**

ai fini di un bilanciamento tra le esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19 e di una migliore fruizione da parte dell'utenza e a tutela degli interessi rappresentati dalle Associazioni di categoria, appare congruo prevedere due fasce orarie di apertura al pubblico, valide dal lunedì al venerdì e diversificate per tipologia di attività come di seguito indicato:

a) Prima fascia, che comprende le fasce F1A ed F1B di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 5.00 alle ore 8.15;

- gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori.



b) Seconda fascia, che comprende le fasce F2 ed F3 di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi dopo le ore 9.15;

- i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point.

per tutte le attività sopra menzionate l'orario dell'eventuale apertura al pubblico nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimanali, non è assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza;

al fine di consentire una maggiore diversificazione degli orari si reputa inoltre opportuno prevedere che gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura sopra descritte e che, in caso di possesso di più titoli abilitativi, il titolare dell'attività possa scegliere la fascia oraria di apertura nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi;

si rende pertanto necessario prevedere **l'obbligo di esposizione** degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria;

## Visti

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ove è precisato che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 1, comma 10, lett. ff del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
- l'articolo 13 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

**ORDINA**



per i motivi espressi in narrativa:

di disporre **fino al 6 gennaio 2021**:

1. che gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, osservino dal lunedì al venerdì la seguente fascia oraria di apertura al pubblico:

**Prima fascia, che comprende le fasce F1A ed F1B di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 5.00 alle ore 8.15;**

2. che i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point osservino dal lunedì al venerdì la seguente fascia oraria di apertura al pubblico:

**Seconda fascia, che comprende le fasce F2 ed F3 di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi dopo le ore 9.15;**

3. che con riguardo all'orario di chiusura è revocata ogni precedente disposizione ed è fatto rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia;
4. che tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte;
5. che le disposizioni della presente Ordinanza si applichino anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all'interno dei Centri Commerciali;
6. che per tutte le attività sopra menzionate, l'orario dell'eventuale apertura al pubblico nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimanali, non sia assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza;
7. che le disposizioni della presente Ordinanza non si applichino a commercio su aree pubbliche, edicole, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all'interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso (somministrazione di alimenti e bevande e laboratori di prodotti alimentari tra cui a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie a taglio, rosticcerie, etc.); negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione ovvero autofficine comunque denominate (a titolo esemplificativo meccatronici, elettrauti, carrozzieri, gommisti, etc.), acconciatori ed estetisti, le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ad ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente provvedimento;
8. che in caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare dell'attività possa scegliere l'orario di apertura al pubblico nell'ambito delle fasce



orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi o dell'orario di apertura del titolo relativo ad attività non disciplinata dalla presente ordinanza;

9. che tutte le attività abbiano l'obbligo di esporre il codice della fascia oraria scelta e/o assegnata (Prima fascia: F1A ed F1B o Seconda fascia: F2 ed F3) nonché il relativo orario di esercizio per la propria tipologia di attività stabilito dal presente provvedimento visibili anche dall'esterno dell'esercizio;
10. che le disposizioni della presente Ordinanza non si applichino nelle giornate del 23 e 30 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021;
11. che l'entrata in vigore della presente Ordinanza decorra **dal 9 dicembre 2020**;
12. che la presente Ordinanza sia trasmessa:
  - al sig. Prefetto di Roma, per gli adempimenti di cui all'articolo 13 del DPCM 3 dicembre 2020;
  - al sig. Questore di Roma;
  - a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
  - al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura degli esercizi sopra disciplinati, ferma restando ogni prerogativa statale e regionale in ordine a quali attività possano aprire o debbano restare chiuse ed ai relativi orari di apertura e chiusura anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario **e fatta salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.**

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca  
Virginia Raggi  


